

## SCUOLA FORENSE GERARDO GATTI

A.A. 2020

Lezione 1-8 aprile 2020 h.15.00

Avv. Margherita Gatti

La Alfa Trasporti s.r.l. è una impresa che esercita l'attività di autotrasporto, anche quale sub vettore, ed è iscritta all'albo autotrasporti al numero TR5607786/P.

Alfa Trasporti per diversi anni ha stipulato più contratti con la Beta Trasporti s.r.l., in base ai quali provvedeva a caricare grossi quantitativi di ferro – nickel al porto di Ancona e di Livorno, per poi consegnarlo (o farlo consegnare da altri sub - vettori dalla stessa incaricati) alla Acciai Speciali Terni s.p.a.-

Per qualche anno il rapporto contrattuale si svolgeva senza difficoltà, e tutte le prestazioni di pagamento per il servizio di trasporto venivano onerate dalla debitrice, così come il materiale ferroso veniva consegnato al destinatario, senza contestazioni.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2019, la Alfa Trasporti, sempre in qualità di sub - vettore ha effettuato diverse commesse su incarico della Beta Trasporti s.r.l., corrente in Falconara (AN), che malgrado siano andate a buon fine senza eccezioni né contestazioni di sorta, non sono state pagate.

Le consegne risultano dai documenti di trasporto (DDT). L'ammontare del dovuto è pari ad € 237.000,00 e risulta da fatture.

Nel corso del corrente anno la Beta Trasporti s.r.l. è stata posta in liquidazione volontaria, e per sue difficoltà di liquidità patrimoniale il pagamento

non è stato fatto. Nessuna contestazione è mai pervenuta da parte della committenza, né da parte del destinatario dei materiali – la Acciai Speciali Terni s.p.a. - che li ha sempre accettati senza riserve.

Assunte le vesti del difensore della Alfa Trasporti, si rediga motivato parere circa le azioni da intraprendere volte al recupero del credito.

(rif. normativi art. 7 *ter* del D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286; art. 1411 c.c.

Rif. giurisprudenziali, Cass. Sez. III, 1/12/2003, n. 18300 in *Foro It.*, 2004, I, 1129; Trib. Torino, Sez. III, 1/08/2007; Cass., Sez. III, 20 agosto 2013, n. 19225).